

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 19 febbraio 2003)

INDICE

CAMBURSANO: sul trattamento tributario applicabile agli acquisti delle organizzazioni di volontariato (4-01674) (risp. MOLGORA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	Pag. 2835	FALCIER ed altri: sui revisori contabili (4-02093) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 2852
CICCANTI: sui ritardi nei rimborsi IRPEF (4-02425) (risp. MOLGORA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	2836	MALABARBA: sulla situazione politica in Algeria (4-03147) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2853
sui ritardi nei rimborsi IRPEF (4-03271) (risp. MOLGORA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	2836	SERVELO: sulle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana (4-02410) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2856
CORTIANA: sul Corpo di polizia provinciale di Lecco (4-02556) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2838	SERVELO ed altri: sul caso del sommergibile italiano «Scirè» (4-03061) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2858
COSTA: sull'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (4-00731) (risp. MOLGORA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	2844	TAROLLI: sull'applicazione dell'imposta di registro agevolata per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati (4-01613) (risp. MOLGORA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	2860
DE PAOLI: sui consorzi export (4-01317) (risp. MOLGORA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	2846	VALLONE: sulle associazioni sportive dilettantistiche (4-01882) (risp. MOLGORA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	2850
sugli interventi di sminamento operati dall'azienda Sogelma (4-02279) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2848	ZAPPACOSTA: sui crediti delle imprese italiane in Libia (4-02778) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2863
EUFEMI ed altri: sulle associazioni sportive dilettantistiche (4-01905) (risp. MOLGORA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	2850		

CAMBURSANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il Ministro delle finanze, con propria circolare n. 3 del 1992 finalizzata a favorire l'attività socialmente rilevante svolta dalle organizzazioni di volontariato (*ex lege* n. 266 del 1991), le esentava dall'imposta sul valore aggiunto anche sui mezzi mobili acquistati dalle Onlus per l'esercizio delle proprie funzioni;

il Ministro delle finanze con successiva circolare n. 217/E del 30 novembre 2000 ridimensionava la portata innovativa di quella citata precedentemente invocando presunti contrasti con disposizioni comunitarie; considerato che:

i servizi prestati dalle Onlus sono esenti da Iva e che pertanto esse debbono solo pagare l'imposta sul valore aggiunto senza riscuotere alcunchè;

la Corte di giustizia della Comunità europea, con propria sentenza – 6ª sezione del 25 giugno 1997 sulla causa C-45/95, richiamava gli Stati membri «all'armonizzazione delle legislazioni dei singoli Paesi relative alle imposte»;

la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 13, parte B, lettera c) della VI Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1997,

si chiede di sapere se si intenda ripristinare la norma contenuta nella circolare 25 febbraio 1992, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1992.

(4-01674)

(12 marzo 2002)

RISPOSTA. – La problematica sollevata nel documento cui si risponde concerne il trattamento tributario applicabile, ai fini IVA, agli acquisti delle organizzazioni di volontariato.

In particolare, l'onorevole interrogante fa presente che mentre la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 ha previsto la possibilità per le associazioni di volontariato (ONLUS) di acquistare beni mobili registrati senza applicazione dell'IVA, successivamente, la circolare n. 217 del 30 novembre 2000 ha precluso detta possibilità; pertanto, si chiede se non si ritenga opportuno un intervento che ripristini la non applicazione dell'imposta anche per le cessioni effettuate nei confronti delle associazioni in argomento.

Al riguardo, è necessario rilevare che, pur riconoscendosi la rilevanza dell'attività sociale svolta dalle associazioni di volontariato, non si pos-

sono che confermare le indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria agli uffici, da ultimo, con la circolare n. 217 del 2000.

Infatti, ripristinare l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA per gli acquisti di beni effettuati dalle predette associazioni contrasta con le disposizioni comunitarie (articolo 13 della VI Direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1997) che prevedono l'esenzione dall'imposta solamente per le prestazioni di servizi e per le cessioni di beni rese (operazioni attive) da taluni organismi fra i quali sono da ricomprendere quelli in argomento e non anche per le stesse operazioni effettuate, invece, nei confronti dei medesimi organismi (operazioni passive).

Il legislatore ha comunque previsto a favore delle associazioni di volontariato l'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni (articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342).

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

MOLGORA

(13 febbraio 2002)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che molti imprenditori hanno espresso attraverso associazioni di categoria vibrante proteste per l'ingiustificato ritardo con cui vengono effettuati i rimborsi Irpef, ancorché le pratiche relative siano state vagliate e perfettamente in regola;

considerato che si tratta di rimborsi risalenti addirittura al 1994 e che hanno visto slittare i termini di pagamento negli ultimi due anni di semestre in semestre;

tenuto conto che attualmente si stanno rimborsando soltanto le somme che non superano i due milioni, recando enorme pregiudizio ai destinatari di somme maggiori,

si chiede di conoscere:

quali ragioni ostino al rimborso anche di somme superiori ai due milioni;

quali ragioni ostino inoltre ad una maggiore speditezza e soddisfacente operatività degli uffici competenti per il rimborso relativo agli anni più ravvicinati, soprattutto in riferimento alla regione Marche.

(4-02425)

(18 giugno 2002)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che molti imprenditori hanno espresso attraverso associazioni di categoria vibrante proteste per l'ingiustificato ritardo con cui vengono effettuati i

rimborsi IRPEF, ancorchè le pratiche relative siano state vagliate e perfettamente in regola;

considerato che si tratta di rimborsi risalenti addirittura al 1994 e che hanno visto slittare i termini di pagamento negli ultimi due anni di semestre in semestre;

tenuto conto che attualmente si stanno rimborsando soltanto le somme che non superano i due milioni di vecchie lire, recando enorme pregiudizio ai destinatari di somme maggiori,

si chiede di conoscere:

quali ragioni ostino al rimborso anche di somme superiori ai due milioni di vecchie lire;

quali ragioni ostino ad una maggiore speditezza e soddisfacente operatività degli uffici competenti per il rimborso degli anni più ravvicinati, soprattutto in riferimento alla regione Marche.

(4-03271)

(5 novembre 2002)

RISPOSTA. (*) – In merito a quanto richiesto con le interrogazioni cui si risponde preliminarmente si rappresenta che la riduzione dell'arretrato nell'erogazione dei rimborsi delle imposte spettanti ai contribuenti è per l'Amministrazione finanziaria una questione di indiscussa importanza. A tal fine l'Agenzia delle entrate cura, con l'ausilio della concessionaria SOGEI, la messa a punto delle procedure automatizzate per l'erogazione centralizzata dei rimborsi individuati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2000 e coordina, fornendo le opportune istruzioni, gli uffici periferici che materialmente esaminano se il rimborso sia o meno dovuto.

Come è noto, con il predetto decreto è stato previsto un nuovo assetto nei pagamenti dei rimborsi ai contribuenti. Infatti, sulla base dei rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate dispone i rimborsi tramite liste emesse con procedure automatizzate contenenti, per ciascun periodo e tipo d'imposta, nonché in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione dalla quale scaturisce il rimborso e, infine, l'ammontare dell'imposta da rimborsare.

Inoltre, sempre nell'ottica di facilitare l'erogazione dei rimborsi, ed in particolare di quelli di importo fino a tre milioni di vecchie lire, importo comprensivo di interessi, è previsto l'invio al contribuente di una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso un'agenzia postale per riscuotere il rimborso in contanti. Per gli importi superiori ai tre milioni di vecchie lire viene, invece, inviata al contribuente una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso un'agenzia postale, per scegliere se riscuotere il rimborso mediante accreditamento tramite conto corrente bancario o conto corrente postale.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Relativamente alla specifica situazione della regione Marche, l'Agenzia delle entrate ha segnalato che nel corso dell'anno 2001, su un totale nazionale di 6.080.961 rimborsi Irpef erogati, nella sola regione Marche sono stati predisposti 154.691 rimborsi riguardanti le annualità d'imposta 1994, 1995, 1996 e 1999, per un totale di euro 51.506.120,01, su un totale nazionale di euro 2.144.571.442,00, mentre nel corso dell'anno 2002, sempre nelle Marche, sono stati disposti 50.500 rimborsi Irpef relativi alle annualità 1994, 1995, 1996 e 2000 (oltre alle istanze *ex* articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, di varie annualità), per un importo di euro 33.535.976,90, su un totale di 2.178.606 rimborsi erogati su base nazionale, per un importo di euro 1.399.107.791,60.

Dal corrente anno si stima di poter ridurre – in attuazione del piano triennale di smaltimento dell'arretrato dei rimborsi dal 2003 al 2005 – compatibilmente con le risorse di bilancio, ulteriormente ed in maniera significativa l'arretrato.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

MOLGORA

(10 febbraio 2002)

CORTIANA. – *Ai Ministri dell'interno, delle politiche agricole e forestali, della giustizia, dell'ambiente e per la tutela del territorio e per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* – Premesso secondo quanto risulta allo scrivente:

che il 2 aprile 2002 è stato emanato un provvedimento di riforma del Corpo di Polizia provinciale dell'Amministrazione provinciale di Lecco avente validità a partire dal 15 aprile 2002, attuato in relazione al Regolamento di Polizia provinciale del luglio 2001;

che, tra tutti gli agenti della Polizia provinciale, soltanto due guardie (l'ufficiale di polizia giudiziaria Alberto Bonfanti e l'agente dottoressa Cristina Rovelli) hanno subito mutamenti;

che vi sono state continue e reiterate sollecitazioni, anche a mezzo stampa, da parte delle organizzazioni dei cacciatori affinché l'Amministrazione provinciale di Lecco prendesse provvedimenti verso gli agenti Alberto Bonfanti e Cristina Rovelli, ritenuti troppo solerti nell'applicazione delle leggi e troppo vicini alle associazioni ambientaliste;

che gli agenti Alberto Bonfanti e Cristina Rovelli sono stati gli unici della Polizia provinciale ad attivarsi per il controllo degli uccelli da richiamo e sul maltrattamento degli stessi e che durante il loro operato hanno sempre agito in modo indipendente da ogni pressione ed interesse con l'unico scopo di far rispettare le leggi;

che gli agenti Alberto Bonfanti e Cristina Rovelli hanno denunciato all'Autorità giudiziaria la quasi totalità dei cacciatori operanti nella zona con uccelli da richiamo, compreso l'ex presidente della Federcaccia, denunce concluse nella quasi totalità con condanne a carico dei cacciatori;

che gli agenti Alberto Bonfanti e Cristina Rovelli sono stati oggetto di denuncia penale da parte dell'Amministrazione provinciale di Lecco e che la Magistratura di Como li ha completamente scagionati e d'ufficio ha rinviato a giudizio con l'accusa di calunnia il dirigente che, appoggiato dall'Amministrazione di Lecco, aveva sporto denuncia per bracconaggio contro gli agenti Alberto Bonfanti e Cristina Rovelli;

che, già in passato, gli agenti Alberto Bonfanti e Cristina Rovelli sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione provinciale di Lecco, che li ha confinati ed isolati in zone di lavoro marginali, rendendo di scarso impatto il loro operato, e che questi provvedimenti sono stati annullati dal Tribunale Amministrativo Regionale;

che, dopo le vicende giudiziarie conclusesi con il rinvio a giudizio del dirigente dell'Amministrazione provinciale di Lecco per il reato di calunnia e con l'annullamento di tutti i provvedimenti disciplinari, l'ufficiale di polizia giudiziaria Alberto Bonfanti è stato progressivamente deresponsabilizzato ed isolato dall'Amministrazione provinciale di Lecco fino a restare responsabile di una sola guardia, l'agente Cristina Rovelli;

che, con questo nuovo provvedimento, viene tolta all'agente Alberto Bonfanti anche quest'ultima guardia e che il Bonfanti viene assegnato ad nuovo nucleo, definito ambientale, esistente solo sulla carta, dove l'unica guardia assegnata risulta essere Anita Stefanoni, che ha ripetutamente richiesto di essere assegnata al nucleo faunistico;

che l'agente Cristina Rovelli, prima del provvedimento della riforma del Corpo di Polizia provinciale, vigilava su circa 17.000 ettari mentre ora la sua competenza è stata ridotta a soli 3.000 ettari circa di territorio isolato e del tutto marginale e che a tutte le altre guardie sono stati lasciati o addirittura aumentati gli ettari di territorio da vigilare;

che ad un agente che lavora *part-time*, Pietro Cortenova, sono stati assegnati più di 10.000 ettari di territorio in opposizione all'agente dott.ssa Cristina Rovelli che lavora a tempo pieno e a cui sono stati assegnati circa 3.000 ettari e che al Cortenova è stato imposto di lavorare ogni settimana per due giorni fissi e orari ben stabiliti ponendo alla luce del giorno i momenti nei quali la zona è completamente scoperta;

che, nel nucleo delle guardie, vi è un agente, Carlo Ferretti, che svolge attività di vigilanza in ufficio seguendo solo attività burocratiche e che, nonostante ciò, continua a percepire le indennità di rischio legate al lavoro di vigilanza di polizia giudiziaria;

che i due agenti di Polizia provinciale appartenenti al nucleo stradale, Melesi e Signorelli, pur appartenenti allo stesso Corpo di polizia, pur avendo le stesse qualifiche degli altri agenti, sono le uniche guardie che devono timbrare il cartellino ed hanno trattamento diverso;

che all'agente Locatelli l'Amministrazione provinciale di Lecco ha concesso il trasferimento dal nucleo stradale al nucleo faunistico nonostante il nucleo stradale fosse già estremamente ridotto numericamente (un agente, il Signorelli, ed un'agente a *part-time*, la Melesi) sull'intero territorio della provincia di Lecco che conta circa 50.000 ettari;

che all'agente dottoressa Cristina Rovelli è stata negata la domanda di trasferimento dal nucleo faunistico al nucleo ambientale;

che, in base al provvedimento attuato, è previsto che gli agenti debbano operare da soli con gravi rischi di incolumità personale e di inefficienza del servizio;

che, nel concorso pubblico per capoguardia - caccia, vi è stata una sola persona, il guardiacaccia Aldo Fasoli, che ha superato lo scritto su un cospicuo numero di laureati e che l'argomento tematico del concorso verteva sulla «pesca professionale», argomento ben poco attinente con la professione di guardiacaccia e con ciò che era richiesto nel concorso «capoguardia - caccia» e che nei giorni antecedenti il concorso il Fasoli ha trascorso molto tempo assieme ai guardapesca per studiare da vicino gli attrezzi utilizzati nella pesca professionale;

che, in tutti i concorsi a cui ha partecipato la dottoressa Cristina Rovelli, laureata in scienze naturali, è stata istituita una commissione d'esame formata dallo stesso dirigente che ha denunciato gli agenti Alberto Bonfanti e Cristina Rovelli per bracconaggio e rinviato a giudizio per calunnia e che tra gli altri membri della commissione esami vi erano persone interne all'Amministrazione provinciale di Lecco, le stesse che hanno portato avanti gli innumerevoli provvedimenti disciplinari perpetuati nei confronti degli agenti Alberto Bonfanti e Cristina Rovelli, provvedimenti ingiustificati ed annullati dal Tribunale Amministrativo Regionale;

che gli innumerevoli provvedimenti dell'Amministrazione provinciale di Lecco contro gli agenti Alberto Bonfanti e Cristina Rovelli sono stati oggetto di una precedente interrogazione presentata ai Ministri dell'interno e dell'ambiente;

che, con questo nuovo provvedimento, il capoguardia Aldo Fasoli coordinerà ben nove guardie tra cui la dottoressa Cristina Rovelli, unica guardia rimasta al Bonfanti;

che la dottoressa Cristina Rovelli è testimone in una denuncia contro il capoguardia Aldo Fasoli relativamente ad un reato inerente l'articolo 3 della legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, legge strettamente correlata alla vigilanza cui sono delegati i guardiacaccia. Pertanto lo stesso Aldo Fasoli risulta essere capoguardia dei guardiacaccia, compreso l'agente dottoressa Cristina Rovelli che, con questo nuovo provvedimento, viene assegnata sotto il suo coordinamento,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda prendere:

per far sì che il Regolamento di Polizia provinciale del 4 luglio 2001 venga attuato in modo puntuale e preciso e congiuntamente annullato il provvedimento redatto il 2 aprile 002 dal dirigente dottor Luciano Tovazzi e dal comandante dottoressa Raffaella Forni;

per far sì che venga garantito il rispetto e il decoro di ogni agente di polizia provinciale, annullando ogni persecuzione e provvedimento discriminatorio, e che venga ripartito in modo equo tra i due capiguardia il numero degli agenti di polizia provinciale o quanto meno che venga garantita la possibilità di scelta di spostarsi da un nucleo all'altro, principio enunciato nello stesso Regolamento;

per far sì che gli ettari di territorio siano ripartiti in modo equo tra tutte le guardie e che venga garantita e facilitata la possibilità di operare su tutta la provincia di Lecco in forza del decreto prefettizio che estende la qualifica di polizia giudiziaria a tutto il territorio della provincia di Lecco;

per far sì che vengano rimossi tutti i vincoli e cavilli previsti nel provvedimento che contrastano con quanto scritto nel Regolamento di polizia provinciale dato che l'applicazione di questo scoraggia ogni intervento che venga al di fuori della propria zona assegnata ed imposta dal provvedimento nonostante il decreto prefettizio di ogni agente si estenda in tutto il territorio della provincia;

per far sì che venga annullata l'imposizione con la quale l'agente dottoressa Cristina Rovelli deve sottostare al coordinamento del capoguardia Aldo Fasoli in quanto la dottoressa Cristina Rovelli ha avuto e ha tuttora con lo stesso Aldo Fasoli dei contenziosi ancora aperti anche di carattere penale;

per far sì che venga annullata l'assegnazione al nucleo stradale del capoguardia Alberto Bonfanti in rispetto del Regolamento di polizia provinciale che prevede la formazione di ben tre nuclei ben distinti con tre capiguardia;

per far sì che venga garantito al capoguardia Alberto Bonfanti di poter operare ancora nel campo faunistico in virtù del fatto di aver lavorato in tal campo specializzato per ben 20 anni al contrario di Aldo Fasoli che è diventato capoguardia da soli quattro anni;

per far sì che venga garantita a tutti gli agenti la possibilità di operare in tutti i nuclei a seconda delle proprie inclinazioni ed esigenze di servizio in forza del decreto prefettizio e in forza del Regolamento della provincia di Lecco;

per far sì che all'ufficiale di polizia giudiziaria Alberto Bonfanti vengano garantiti gli stessi diritti concessi ad Aldo Fasoli in qualità di capoguardia equilibrando la distribuzione del numero di guardie ed annullando, quindi, quanto è scritto sul provvedimento nel quale è previsto, invece, che all'ufficiale di polizia giudiziaria Alberto Bonfanti sia assegnata una guardia operativa nel nucleo ambientale.

(4-02556)

(2 luglio 2002)

RISPOSTA. – Tenuto conto che la materia trattata riguarda, in linea generale, il sistema dei rapporti tra Stato e autonomie locali, si premette che la recente revisione del Titolo V della Costituzione e il profondo processo di riforma delle Istituzioni Repubblicane in corso hanno ulteriormente ampliato lo spazio di autonomia delle comunità locali, già elemento fondante della nostra Costituzione.

L'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali rende questi ultimi liberi di formulare il proprio indirizzo politico-amministrativo attraverso gli atti di governo locale e la pari ordinazione istituzionale

attualmente sancita esclude ogni intervento autoritativo da parte dell'Amministrazione centrale.

Da ciò deriva che eventuali censure da parte del Governo nei confronti delle iniziative dei rappresentanti diretti dei cittadini devono essere attentamente valutate e tali iniziative, in ogni caso, sono esposte al successivo giudizio politico dei cittadini stessi.

Effettuate queste precisazioni e a seguito delle notizie pervenute dalla provincia di Lecco per il tramite della locale Prefettura-UTG, la vicenda sollevata sembra essere esclusivamente riconducibile all'esercizio della potestà di organizzazione dei servizi del personale da parte della citata amministrazione provinciale.

La provincia di Lecco ha premesso di non aver presentato alcuna denuncia penale nei confronti degli agenti Angelo Bonfanti e Cristina Rovelli, aggiungendo che la circostanza riferita potrebbe riguardare un'iniziativa dell'allora dirigente del Settore ambiente ed ecologia della citata provincia il quale comunicò alcuni fatti all'amministrazione provinciale di Como che inoltrò una segnalazione di reato alla competente Procura.

Quanto a tale specifico episodio, l'amministrazione provinciale di Lecco ha precisato, inoltre, che il procedimento penale per il reato di calunnia, avviato conseguentemente nei confronti del citato Dirigente, è tuttora in corso.

Così come, d'altra parte, è tuttora in corso il giudizio amministrativo presso il TAR di Milano avverso una sanzione disciplinare irrogata ai predetti agenti.

Venendo ora al merito delle questioni sollevate e sempre secondo quanto comunicato alla locale Prefettura-UTG, la provincia di Lecco, in attuazione dell'articolo 19 del Regolamento di polizia provinciale, con provvedimento del 2 aprile 2002 ha istituito i nuclei di specializzazione del Corpo di polizia provinciale (nucleo faunistico, ecologico, ambientale e stradale), assegnando nominativamente a ciascun nucleo gli agenti e gli addetti al coordinamento e al controllo.

I criteri utilizzati per l'assegnazione sono stati precisati nel citato provvedimento e, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento in questione, gli agenti sono stati, in via generale, destinati alla vigilanza di una specifica zona di territorio, ferma restando la possibilità della loro utilizzazione per interventi o particolari attività di accertamento e controllo nell'intero ambito provinciale (censimenti, attività svolta dal nucleo ecologico-ambientale e stradale).

Nell'assegnare, in particolare, l'agente Bonfanti al nucleo ambientale, oltre all'oggettiva carenza di altro personale con funzioni di «specialista di vigilanza», l'Amministrazione provinciale ha tenuto conto soprattutto dell'esperienza maturata dallo stesso all'interno dell'Amministrazione nonché «del particolare interesse da sempre dimostrato, anche dal punto di vista operativo nella materia ecologico-ambientale». Inoltre, dal giugno scorso, lo stesso può contare sulla presenza di due nuovi agenti, entrambi adeguatamente preparati nelle materie di specifica competenza (stradale ed ambientale).

Per quanto concerne, invece, la posizione dell'agente Rovelli – assegnata al nucleo faunistico – l'amministrazione provinciale di Lecco ha sottolineato che alla stessa è stata destinata, nell'ambito del Comprensorio Alpino «Alpi Lecchesi», una superficie territoriale di circa 5.500 ha (M.te Muggiò-Colico), in media con la «attribuzione territoriale» disposta nei confronti degli altri agenti operanti nel suddetto Comprensorio.

Tale suddivisione, adottata peraltro in via sperimentale, potrà, comunque, essere oggetto di interventi correttivi per superare eventuali squilibri sotto il profilo operativo.

Quanto ai compiti che gli agenti assegnati al nucleo faunistico sono tenuti ad espletare, l'ente locale fa presente che, all'interno della zona assegnata, ciascun agente, divenendo il miglior conoscitore del territorio, è il «referente» nei confronti del Capo Nucleo e del Comando, collaborando, grazie alla propria esperienza sul campo, con il tecnico faunistico anche ai fini della proposta di istituzione o modifica degli istituti faunistico-venatori territoriali e affrontando le problematiche faunistico-venatorie e quelle dell'utenza, nonché la dislocazione degli appostamenti fissi e la loro compatibilità con il territorio.

La suddivisione in zone impedisce, d'altra parte, la sovrapposizione degli agenti in una medesima località in tempi coincidenti e l'eventualità che siano fornite risposte contraddittorie all'utenza su un medesimo problema o comunque la ripetizione in tempi differenti della stessa attività.

La predetta suddivisione non impedisce, comunque, agli agenti di superare la costrizione del Comprensorio e di operare in modo organico su tutto il territorio provinciale.

Come già accennato, la Provincia di Lecco ha precisato, infatti, che la zona assegnata rappresenta solo il territorio di diretta competenza e che l'attività dei componenti del Nucleo è, in realtà, ben più complessa, riguardando i censimenti o i monitoraggi faunistici, gli interventi antibraccconaggio, pianificati e finalizzati – che coinvolgono tutti gli agenti su tutto il territorio provinciale – gli interventi di vigilanza effettuati con l'accordo o l'accompagnamento dei colleghi «titolari» di altre zone.

L'agente Rovelli è chiamato ad operare, quindi, con le modalità descritte, all'interno della zona di competenza con il «coordinamento» del Capo Nucleo, il quale riferisce ad un Comandante ed a un Dirigente di settore.

Rispondendo ad un altro specifico punto dell'interrogazione in questione, la provincia di Lecco ha precisato che, al momento dell'assegnazione, non era a conoscenza delle vicende relative al contenzioso penale tra l'agente Rovelli ed il Capo Nucleo.

Per quanto concerne la richiesta di trasferimento dell'agente Rovelli al nucleo ambientale, l'ente interessato fa sapere che per motivi di organico risulta impossibile l'assegnazione in via permanente al nucleo in questione, tenuto conto che la zona assegnata alla stessa si trova all'interno di un comprensorio avente una superficie di 17.500 ettari, in cui la presenza di tre agenti non costituisce neppure il minimo richiesto per un adeguato controllo del territorio.

Sempre secondo quanto comunicato dall'amministrazione provinciale in relazione a presunte disparità di trattamento nei confronti degli agenti, si evidenzia che l'attestazione della presenza, per espressa disposizione del Comandante del Corpo, avviene, per tutti gli agenti, mediante la digitazione degli appositi tasti funzione posti sulle radio in dotazione.

Per lo svolgimento della normale attività di controllo, è previsto che ciascun agente agisca all'interno della zona assegnata; l'accesso temporaneo alle altre zone è consentito, su richiesta del titolare della zona di riferimento, per necessità di vigilanza o autonomamente dall'agente in caso di flagranza di illecito.

Tale procedura non riguarda ovviamente il caso in cui l'agente versi in situazione di pericolo, essendo lo stesso libero di richiedere il supporto necessario utilizzando i mezzi messi a disposizione dall'ente (telefono cellulare di reperibilità, radio, eccetera).

A maggior garanzia della sicurezza individuale durante gli interventi gli agenti della polizia provinciale già in possesso di radio collegate ad una Centrale operativa, sono stati dotati, dal mese di luglio, di sistema di localizzazione satellitare GPS dei veicoli e degli apparecchi portatili.

Inoltre, nell'eventualità in cui vengano disposti turni di servizio in orari notturni la pattuglia, secondo quanto riferito dal Comandante, sarà composta da almeno due agenti.

Per quanto riguarda il concorso pubblico per capoguardia che ha interessato l'agente Fasoli l'ente locale sottolinea che lo stesso è stato indetto per il profilo di «capo agente vigilanza caccia-pesca – VI Qualifica funzionale»; pertanto, l'argomento tematico oggetto del concorso poteva legittimamente vertere sulla «pesca professionale».

Quanto, infine, ai concorsi cui ha partecipato l'agente Rovelli, la stessa amministrazione provinciale assicura che gli stessi si sono svolti sempre nella massima trasparenza e correttezza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(11 febbraio 2003)

COSTA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che l'articolo 24 del decreto legislativo n. 46 del 1999 ha regolamentato l'iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti Previdenziali;

che il 5° comma prevede che contro l'iscrizione a ruolo, il contribuente possa proporre opposizione al Giudice del lavoro, disponendo, inoltre, che il ricorso vada notificato sia all'Ente impositore che al Concessionario, considerati quindi, entrambi, parti essenziali del giudizio;

che il successivo 7° comma pone a carico del ricorrente l'onere di notificare al Concessionario il provvedimento di sospensione;

che nei casi in cui – e sono la maggior parte – il ricorrente contesti solo il merito dell'iscrizione a ruolo e non proponga anche eccezioni di

carattere formale relativamente all'atto notificato, l'unico ad essere legittimato a rispondere alle eccezioni dinanzi al Giudice è l'Ente impositore, mentre del tutto inutile è la presenza in giudizio del Concessionario, che ha interesse solo ad avere notizia dell'eventuale sospensione concessa, della possibile revoca della stessa e, successivamente, dell'esito del contenzioso;

che il fatto che sul ricorrente ricada l'onere di notificare il provvedimento di sospensione al Concessionario, sembrerebbe legittimare quest'ultimo a non costituirsi e ad attendere la notifica dell'eventuale provvedimento di sospensione. Pertanto qualora il ricorrente omettesse l'onere di effettuare tale notifica, il Concessionario potrebbe comunque essere tacciato di comportamento poco diligente, nel caso in cui intraprendesse l'azione esecutiva, nonostante la concessione della sospensione della quale, non essendosi costituito, non è venuto a conoscenza;

che è, di conseguenza, necessario che il Concessionario si costituisca anche nei casi in cui venga sollevata al Giudice del lavoro solo una questione di merito, il che però comporta, evidentemente, un impegno economico a carico del Concessionario e, considerato il diritto di quest'ultimo alla ripetizione nei confronti dell'Ente della spese sostenute, un aggravio ulteriore nei casi di soccombenza o compensazione disposta dal Giudice;

che si ha la speranza che il Governo di sua iniziativa vorrà proporre norma per abolire l'obbligo della seconda notifica, considerata inutile, dal momento che il decreto legislativo n. 46 del 1999 prevede che i provvedimenti di sospensione vengano notificati ai Concessionari,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di facilitare ed accelerare l'adozione di tale correttivo alla disposizioni legislative vigenti.

(4-00731)

(24 ottobre 2001)

RISPOSTA. – La problematica prospettata nell'interrogazione cui si risponde ha trovato soluzioni nel senso auspicato.

Infatti, l'obbligo per il contribuente, iscritto a ruolo per debiti previdenziali, di notificare il ricorso, oltre che all'ente impositore, anche al concessionario del Servizio nazionale della riscossione, era previsto nel previgente articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo.

Ora, il comma 5 del citato articolo 24, come modificato dall'articolo 4, comma 2-*quater*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265), stabilisce che il contribuente che vuole proporre opposizione avverso la cartella di

pagamento per debiti previdenziali deve notificare il ricorso soltanto all'ente impositore.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

MOLGORA

(10 febbraio 2003)

DE PAOLI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive.* – Premesso:

che i consorzi per il commercio estero, oltre trecento su tutto il territorio nazionale, associano circa 7.000 imprese fortemente orientate all'export, realizzando il 9 per cento dell'export nazionale. I consorzi export permettono alle imprese piccole e medio piccole di raggiungere i mercati più lontani e difficili e forniscono loro i servizi e gli strumenti adatti a penetrare mercati ad alto interesse commerciale;

che la legge n. 83 del 1989 prevede all'articolo 3, comma 2, che i servizi effettuati dai consorzi export a favore delle imprese consorziate non sono imponibili ai fini dell'I.V.A., costituendo operazioni internazionali ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

che in virtù dell'agevolazione in parola, i consorzi export possono non soltanto fatturare i servizi resi alle imprese consorziate senza applicazione dell'I.V.A. ma, nei limiti dell'ammontare dei corrispettivi di tali servizi, possono essi stessi acquistare, senza pagamento dell'imposta, i beni e i servizi necessari per svolgere l'attività consortile;

che i servizi resi alle imprese consorziate possono ovviamente riguardare la promozione dell'esportazione sia in Paesi membri dell'Unione europea, sia in Paesi extracomunitari;

che in entrambi i casi l'agevolazione non può che trovare applicazione, a nulla rilevando l'attuale diversa considerazione, a livello europeo, delle operazioni intracomunitarie, considerato sia che la legge n. 83 del 1989 è legge di uno Stato membro che autonomamente definisce il regime agevolativo e i requisiti dei soggetti ammessi a beneficiarne, sia che la stessa legge esclude chiaramente interventi «volti a sovvenzionare l'esportazione» (articolo 4, comma 1) proprio per soddisfare l'esigenza, già avvertita dal nostro legislatore, di salvaguardare il corretto funzionamento, sotto il profilo concorrenziale, del mercato europeo. Non a caso, nessun provvedimento di legge risulta essere intervenuto a modificare, integrare o abrogare la legge sopra menzionata;

che è evidente che il Mercato unico europeo non fa venire meno le esigenze di collaborazione tra le piccole e medie imprese per la realizzazione di operazioni che restano comunque di commercio estero, e che come tali, il più delle volte, non possono essere affrontate singolarmente dalle imprese minori per la complessità di una attività promozionale e di vendita che resta comunque ben diversa da quella relativa alle operazioni concluse in territorio nazionale. Il che, non solo a livello interno ma anche

comunitario, è pacifico e in nessun modo contrastante con gli impegni europei del nostro Paese;

che l'Amministrazione finanziaria sembra tuttavia aver di recente posto in dubbio l'applicazione del beneficio in parola ai consorzi per il commercio estero che effettuano operazioni intracomunitarie,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda intervenire con una norma interpretativa, che preveda che l'articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 93, continui a trovare applicazione anche ai servizi effettuati dai consorzi per il commercio estero che compiono operazioni intracomunitarie, per porre fine a ingiustificate incertezze applicative che ostacolano l'attività consortile e rischiano di ridurre la capacità di export del sistema delle piccole e medie imprese;

se non si intenda mantenere l'esplicito riconoscimento (articolo 8 della legge n. 240 del 1981), dei servizi resi dai consorzi export come servizi relativi a scambi internazionali, come tali non imponibili (trattandosi di operazioni tra due soggetti passivi dell'I.V.A. la non imponibilità non riduce direttamente il gettito dell'imposta) e rilevanti ai fini della formazione in capo alle imprese consorziate dei *plafond* per l'acquisto di beni e servizi senza pagamento dell'I.V.A.;

se non si intenda evitare gli ingiustificati effetti negativi delle verifiche fiscali attualmente in corso nei confronti di diversi consorzi export sulla base del riferito orientamento dell'amministrazione finanziaria, e non privare le piccole e medie imprese esportatrici di un importante stimolo alla collaborazione nel campo dell'export, che si è rivelata in questi anni uno strumento essenziale per l'internazionalizzazione delle imprese minori.

(4-01317)

(30 gennaio 2002)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante affronta la questione del trattamento da riservare, ai fini dell'applicazione IVA, ai servizi resi dai consorzi per il commercio estero alle imprese consorziate che operano nell'ambito della Comunità Europea.

In particolare l'onorevole interrogante, lamentando l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 83, solo alle cessioni all'esportazione e non anche alle cessioni intracomunitarie, chiede un intervento per porre fine alle incertezze interpretative che ostacolano l'attività consortile.

Al riguardo, la citata disposizione qualifica i servizi in questione, in linea generale, come servizi internazionali non imponibili ad IVA ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le operazioni di commercio estero intracomunitario non possono più essere definite esportazioni e im-

portazioni facendo così sorgere il dubbio che il regime di non imponibili IVA non fosse più applicabile ai servizi resi dai consorzi di cui sopra in ambito comunitario.

Con questa risoluzione si è precisato che, anche se le operazioni di cessioni intracomunitarie non rientrano più, ai fini dell'applicazione dell'IVA, nella nozione di esportazione, le medesime continuano a godere, sotto molti aspetti, di un trattamento agevolato tipico delle operazioni internazionali.

Infatti, fra l'altro, ai sensi dell'articolo 41 del citato decreto-decreto n. 331 del 1993, le cessioni intracomunitarie godono del trattamento di non imponibilità ed attribuiscono agli operatori economici il diritto alla formazione del *plafond*, tipico beneficio legato allo *status* di esportatore abituale.

La citata Agenzia ritiene, pertanto, che il concetto di commercio con l'estero di cui all'articolo 1 della legge n. 83 del 1989 debba essere inteso in una più ampia accezione che includa sia le cessioni intracomunitarie sia le cessioni all'esportazione verso paesi extracomunitari.

Conseguentemente, così come chiarito nella risoluzione n. 138 del 7 maggio 2002 e auspicato dall'onorevole interrogante, il regime di non imponibilità IVA previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 83 del 1989 si applica anche ai servizi resi dai consorzi *export* alle imprese consorziate che operano in ambito comunitario.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

MOLGORA

(10 febbraio 2003)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

lo scrivente sta seguendo con particolare interesse l'intervento del Ministero degli affari esteri a supporto della campagna contro le mine ed il conseguente impegno per la bonifica dei territori infestati;

in relazione a quanto sopra lo scrivente ha letto sul «Corriere della Sera» del 7 marzo 2002 un articolo nel quale viene evidenziato che l'azienda Sogelma s.r.l. ha effettuato interventi di sminamento in Libano con contributo di euro 130.000,00 del Governo italiano;

l'articolo riporta inoltre la notizia di un secondo intervento della «Assobon – Sogelma» per ulteriori interventi nella suddetta area geografica,

si chiede di sapere:

se l'azienda Sogelma sia stata aggiudicataria del contributo finanziario in seguito ad una gara di appalto oppure in forza di una trattativa diretta;

se la citata «Assobon – Sogelma» abbia ottenuto altri contributi o contratti per nuovi interventi di sminamento in Libano o in altri paesi in-

festati ed anche in questo caso se siano state esperite gare di appalto o contratti diretti.

(4-02279)

(30 maggio 2002)

RISPOSTA. – La guerra civile del 1975-1989 e l'occupazione militare israeliana hanno lasciato in eredità al Libano ampie zone, soprattutto nel sud del Paese, disseminate di mine e di altri ordigni esplosivi. Le conseguenze principali di tale situazione sono che una buona parte del Paese vede ancor oggi pregiudicate le proprie prospettive di sviluppo economico, senza contare gli elevati rischi per l'incolumità della popolazione civile. Si è potuto stimare in 400.000 circa il numero di mine non disattivate sull'intero territorio, che hanno fatto più di 100 vittime civili.

Nell'ambito della propria opera di aiuto alle popolazioni del sud del Libano, il nostro Paese ha quindi previsto una indispensabile azione per la bonifica dei territori da mine ed ordigni inesplosi. Un tale intervento era peraltro stato richiesto dallo stesso Governo di Beirut ed assumeva così una particolare valenza politica, oltre che umanitaria.

Nel 2001 il Governo ha quindi deciso di offrire al Libano 500 milioni di lire, a valere sui fondi della legge n. 180 del 1992 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di Pace ed umanitarie in sede internazionale), da destinarsi allo sminamento. In base a tale strumento, il contributo concesso dal nostro Paese viene erogato al Governo straniero per specifiche finalità, alla luce degli scopi umanitari e di pace previsti dalla legge. Il destinatario resta però libero di stabilire le modalità concrete per l'utilizzo di tale contributo, compatibilmente con le finalità e l'ambito operativo. La gestione del Programma è stata dunque demandata al Governo libanese il quale, tra le imprese internazionali presenti sul mercato, ha ritenuto di selezionare la Sogelma, unica italiana già presente nel Paese e con cui già aveva avuto contatti. In base al contratto stipulato, la Sogelma ha sminato un'area della comunità di Tyre Harfa, eliminando quasi settecento ordigni senza alcun incidente, con piena soddisfazione del Governo e dei *media* locali.

Nel 2002 avuta notizia della concessione di un finanziamento di 50 milioni di dollari da parte degli Emirati Arabi Uniti, è stato deciso di dimezzare il contributo italiano. È stato quindi concesso un nuovo finanziamento di 130.000 euro, destinato ad una nuova campagna di sminamento per la cui gestione il Governo libanese ha nuovamente selezionato, anche sulla base degli ottimi risultati ottenuti in passato, la Sogelma.

Considerata la notevole entità del programma finanziato dagli Emirati, che è nel frattempo entrato nelle fasi operative di definizione ed esecuzione degli interventi, il Governo ha informato la controparte che l'assistenza italiana al Libano nel settore dello sminamento umanitario è da considerarsi per il momento conclusa visto che, alla luce della portata del programma emiratino, essa diverrebbe praticamente superflua.

Vi è poi un contratto di appalto per lo svolgimento di attività di sminamento, firmato con una Associazione Temporanea di Imprese, di cui la

Sogelma fa parte, che tuttavia rimarrà inoperante per sopravvenute difficoltà nella definizione del mandato.

Da ultimo, sul territorio nazionale, l'impresa in questione si è aggiudicata, negli ultimi cinque esercizi finanziari, lavori di bonifica appaltati dal nostro Ministero della difesa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(12 febbraio 2003)

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO, SODANO Calogero. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

tramite notizie giornalistiche («Il Sole 24 ore» dell'8 marzo 2002), si è appreso che in data 7 marzo 2002 il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato un regolamento che esonera le Associazioni sportive dilettantistiche dall'obbligo dei misuratori fiscali, consentendo loro di continuare ad utilizzare i biglietti Siae;

anche le Associazioni Pro Loco avevano chiesto, fin dalla passata legislatura, di essere esonerate dai misuratori fiscali, sia per ragioni di costo che per ragioni di praticità. Infatti le Pro Loco organizzano manifestazioni esclusivamente all'aperto, con più punti di accesso, e quindi con una difficoltà anche pratica di utilizzare i misuratori fiscali invece degli attuali biglietti di ingresso reperibili presso la Siae, che consentono comunque il controllo fiscale delle manifestazioni ma sono sicuramente più pratici;

l'Esecutivo si era impegnato in sede di finanziaria 2002, a rivedere la materia anche per le Pro Loco, avendo accettato come raccomandazione l'ordine del giorno 9/1984/149 presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 2001, con cui si chiedeva di escludere le Pro Loco dall'obbligo dei misuratori fiscali;

molte Pro Loco effettuano poche manifestazioni con biglietto d'ingresso, per cui la spesa che dovranno sostenere per dotarsi del misuratore fiscale non trova più alcuna giustificazione se rapportata al numero di manifestazioni, e rischia di farle rinunciare a ogni iniziativa,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per sanare questo grave squilibrio e per difendere la attività di volontariato a favore del turismo, della cultura e della conoscenza delle nostre comunità locali.

(4-01905)

(3 aprile 2002)

VALLONE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il Governo, in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2002, accoglieva come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/1984/149 presentato alla Camera dei deputati il 19 dicembre 2001 dall'onorevole Rizzo e si impegnava a rivedere la normativa in materia di obbligo

di installazione dei misuratori fiscali (decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60), esonerando le associazioni pro loco da tale obbligo;

in data 7 marzo 2002 il Consiglio dei ministri n. 42, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, approvava il Regolamento che consentiva alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche di ricorrere a titoli di ingresso o ad abbonamenti (con il contrassegno SIAE) in luogo di misuratori fiscali o biglietterie automatizzate;

il Regolamento *de quo*, mentre esonerava dall'obbligo di installazione dei misuratori fiscali le società e le associazioni sportive dilettantistiche, non estendeva tale dispensa anche alle associazioni pro loco, venendo meno all'impegno assunto dal Governo con l'accoglimento della raccomandazione succitata;

le oltre 6.000 pro loco, qualora il Regolamento approvato dal Consiglio dei ministri il 7 Marzo 2002 non venisse modificato, subirebbero un notevole aggravio in termini di costi e di adempimenti burocratici, data la peculiarità della loro attività che si svolge quasi esclusivamente all'aperto, e che numerosi spettacoli e manifestazioni di intrattenimento rischierebbero di essere cancellati dal 1° luglio prossimo, con conseguente penalizzazione dell'intero settore turistico,

si chiede di conoscere:

il motivo per il quale il Ministro in indirizzo non abbia mantenuto l'impegno assunto in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2002 in particolare, non abbia dato seguito all'ordine del giorno n. 9/1984/149 presentato alla Camera dei deputati a firma dell'onorevole Rizzo e pedissequamente da quest'ultimo trasformato in raccomandazione, accettata dal Governo il 19 dicembre 2001;

se il Ministro in indirizzo intenda modificare il regolamento di cui in premessa, estendendo anche alle associazioni pro loco l'esonero dall'obbligo dei misuratori fiscali come concesso a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

nell'ipotesi negativa, per quali ragioni il Ministro in indirizzo non intenda, contrariamente all'impegno assunto, assimilare le 6.000 associazioni pro loco al trattamento riconosciuto alle società e associazioni sportive dilettantistiche.

(4-01882)

(2 aprile 2002)

RISPOSTA. (*) – La problematica prospettata nelle interrogazioni cui si risponde, concernenti la richiesta di semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi da parte delle associazioni *pro-loco*, ha trovato soluzione nel senso auspicato.

Infatti, la disposizione contenuta nell'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), ha esteso

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

anche alle associazioni *pro-loco* l'esonero dall'utilizzo dei misuratori fiscali per l'emissione di titoli di accesso alle manifestazioni dalle stesse organizzate, sulla base di quanto già previsto dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, approvato, come è noto, con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

MOLGORA

(10 febbraio 2003)

FALCIER, ARCHIUTTI, BERGAMO, DE RIGO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, PASINATO, SAMBIN, CARRARA. – *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il «revisore contabile», per la sua professionalità e per gli studi e gli esami che ha affrontato, garantisce un aiuto ed una collaborazione ai comuni che intendono avvalersene;

a conferma di tale professionalità, l'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 prevede che il presidente del collegio dei revisori presso i comuni debba essere un revisore contabile;

accertato, però, che tale normativa risulta paradossalmente dannosa ai revisori contabili che possono essere solo presidenti di tali collegi e non anche solo componenti,

gli interroganti chiedono di sapere se tale limitazione abbia motivo di sussistere e se i Ministri in indirizzo non ritengano, invece, di promuovere ogni utile ed idonea iniziativa per prevedere, fermo restando che il presidente del collegio debba essere un revisore contabile, che la stessa categoria possa far parte comunque del collegio anche come solo componente.

(4-02093)

(8 maggio 2002)

RISPOSTA. – In relazione a quanto rappresentato, si richiama il contenuto 234 del «Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti approvato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che individua il collegio dei revisori quale organo composto da tre membri: uno scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili per ricoprire le funzioni di presidente, un altro individuato tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed un terzo tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Per quanto attiene, in particolare, alla limitazione per cui solamente i revisori contabili possono esercitare funzioni di presidente del collegio dei revisori, si precisa che il dettato del summenzionato articolo 234 è stato espressamente concepito dal legislatore al fine di garantire una specifica professionalità alla funzione di presidenza dello stesso collegio.

Non si ravvisa inoltre l'esigenza di adottare provvedimenti atti ad esplicitare che i revisori contabili possano far parte del collegio anche

in qualità di semplici componenti – anziché come presidenti – tenuto conto della situazione emergente nelle varie realtà locali riguardo all'effettiva composizione degli organi di revisione economica e finanziaria. Si è infatti constatato che i soggetti nominati componenti del collegio in qualità di iscritti nell'albo dei dottori commercialisti od in quello dei ragionieri sono spesso anche iscritti nel registro dei revisori contabili, di talché, in concreto, si è consolidata la interpretazione, a nostro avviso corretta, che i revisori contabili, purché iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri, possano svolgere anche la funzione di componenti del collegio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(11 febbraio 2003)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

in Algeria giovedì 10 ottobre 2002 hanno avuto luogo le elezioni amministrative disertate da quasi metà della popolazione e in particolare dalla minoranza cabila;

dopo il fallimento delle elezioni amministrative si sono moltiplicati, da parte delle autorità, atti preoccupanti ai danni della popolazione cabila, in particolare sono stati arrestati in massa gli esponenti più in vista del coordinamento degli Arch.(coordinamenti popolari dei villaggi e dei comuni Comuni della Cabilia);

in particolare, assieme ad altri quattro delegati, è stato arrestato a Tizi Ouzou, mentre manifestava di fronte ad un tribunale dove venivano giudicati dei giovani accusati d'aver fomentato disordini durante le elezioni, Belaid Abrika docente universitario d'economia e uno degli esponenti più in vista del movimento democratico della Cabilia, che da oltre un anno si batte con metodi pacifici e di disobbedienza civile contro il potere violento e corrotto che ha insanguinato la regione;

dopo la primavera nera del 2001, gli arresti in massa di delegati hanno diversi precedenti, molti sono avvenuti nei primi mesi dell'anno in corso, seguiti da una forte ondata di proteste in Cabilia, le autorità algerine aveva usato gli arrestati come arma di ricatto per convincere, in cambio della loro liberazione, uno dei tradizionali partiti cabili, il FFS, a partecipare a queste elezioni (dopo che anch'esso avevano aderito al boicottaggio delle politiche, lo scorso 30 maggio). Ma il FFS ha pagato cara questa scelta: dopo essere sceso a patti col potere, è stato abbandonato dal suo elettorato, e ben pochi sono gli elettori che hanno partecipato alla consultazione per votarlo. Molti seggi che appartenevano al FFS sono così stati assegnati (con poche centinaia di voti espressi) ad altri partiti, e in particolare al FLN, l'ex «partito unico». E anche là dove si è imposto, come nel capoluogo, Tizi Ouzou, il FFS è stato votato solo dall'1,5 per cento degli aventi diritto;

ormai è sempre più evidente che le sole istanze munite di legittimità popolare in Cabilia sono i coordinamenti degli Arch, ed è contro di essi che si sta abbattendo di nuovo la mano pesante del governo,

si chiede di sapere se non si intenda prendere adeguate misure diplomatiche al fine di manifestare lo sdegno del nostro Paese nei confronti delle brutali repressioni, degne dei peggiori regimi, perpetrate dalle autorità algerine, vale a dire da parte di uno Stato sostenuto da molti paesi aderenti all'UE, ai danni di un popolo che sta subendo un'aggressione senza precedenti.

(4-03147)

(15 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Nella primavera dello scorso anno si sono verificati in Cabilia, regione abitata da popolazioni prevalentemente di etnia berbera gravi disordini che hanno provocato numerose vittime.

Anche se la situazione è notevolmente migliorata, permane, al momento, uno stato di tensione determinato dalla concomitanza di molteplici fattori.

Certamente, la causa principale del riaffiorare di queste tensioni, latenti da tempo nella regione, è la rivendicazione di un adeguato riconoscimento dell'identità e delle peculiarità berbere, rivendicazione a cui si sono sovrapposte negli ultimi anni le difficoltà determinate da una situazione socio-economica estremamente precaria e dalla mancanza di prospettive concrete di sviluppo economico.

La Cabilia è infatti una delle regioni più povere del Paese, dove la disoccupazione, in particolare quella giovanile, raggiunge livelli estremamente elevati e dove infrastrutture insufficienti e un sistema produttivo ormai obsoleto non appaiono più in grado di garantire uno sviluppo adeguato. Anche il rapporto presentato da una Commissione di inchiesta indipendente incaricata di far luce sui disordini verificatisi nella primavera dello scorso anno ha peraltro confermato che le cause profonde della crisi sono anche di natura sociale nonché politica ed economica oltre che di identità culturale.

Il Governo, nel tentativo di arrestare il deteriorarsi della situazione, ha avviato dei negoziati con i Comitati di coordinamento popolari dei villaggi e dei Comuni della Cabilia e ha fatto anche alcune concessioni importanti culminate nell'approvazione di una legge costituzionale che attribuisce al berbero («tamazight») il rango di lingua nazionale anche se non di lingua ufficiale del Paese (la Pubblica Amministrazione continuerà peraltro a far uso dell'arabo). Ha inoltre deciso di concedere indennizzi alle famiglie delle vittime dei disordini, nonché il ridislocamento di alcuni reparti della Gendarmeria responsabili della repressione popolare e ha promesso l'adozione di misure contro la disoccupazione giovanile e per il rilancio delle attività economiche.

Tali misure, giudicate tuttavia tardive e insufficienti, non hanno placato la protesta popolare tanto che alle elezioni legislative del 30 maggio

scorso, boicottate dai due principali partiti presenti nella regione, ha votato meno del 2 per cento degli aventi diritto al voto.

La situazione è parzialmente cambiata nelle elezioni amministrative del 10 ottobre scorso, in quanto il Partito Socialista (FFS) ha deciso di partecipare alle consultazioni mentre l'altro partito principale della regione, il Raggruppamento Cultura e Democrazia (RCD) ha mantenuto, anche in questa occasione, la linea del boicottaggio. Nonostante il clima molto teso esistente nella regione, queste ultime consultazioni elettorali, che hanno visto la partecipazione del 10 per cento degli aventi diritto, si sono svolte senza che si siano registrati incidenti di particolare gravità.

Permangono comunque elementi di preoccupazione, anche perché, sotto il profilo pratico, i due principali partiti (FFS e RCD), tradizionalmente radicati in Cabilia, non sono riusciti sinora a catalizzare la protesta popolare e anzi, dopo la prova elettorale, appaiono sempre più divisi e incapaci di definire un terreno comune di intesa con il quale presentarsi alla popolazione per poi avviare un negoziato organico con le Autorità Centrali.

Per quanto concerne il ruolo del nostro Paese, l'Ambasciata italiana ad Algeri, così come le Rappresentanze Diplomatiche degli altri Paesi europei, segue con attenzione l'evolversi della situazione.

In particolare, abbiamo giudicato positivamente le aperture del Governo a favore della popolazione cabila e siamo convinti che occorra procedere sulla via del negoziato con gli organismi rappresentativi della popolazione, al fine di placare le ragioni della protesta ed individuare le misure più idonee anche per favorire il rilancio delle attività economiche.

In tale contesto, pur coscienti delle difficoltà determinate dalla crisi generale che l'Algeria ha attraversato negli ultimi dieci anni a causa del terrorismo, siamo convinti che occorra procedere con decisione al fine di superare il clima di sfiducia nelle istituzioni e rimuovere le cause che sono all'origine del protrarsi dello stato di tensione, individuando le soluzioni più idonee per superare definitivamente la situazione di instabilità che, in Cabilia, si protrae ormai da troppo tempo.

Per quanto riguarda più specificatamente l'ultimo punto sollevato dall'onorevole interrogante, l'Algeria non ha formato oggetto di alcuna risoluzione di condanna per violazione dei diritti umani in occasioni dell'ultima sessione della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, svoltasi a Ginevra nel marzo-aprile scorsi.

Nell'intervento pronunciato in quell'occasione dalla presidenza di turno dell'Unione a nome dei Quindici sul tema delle violazioni dei diritti umani nel mondo, venne esplicitamente evocata la situazione interna in Algeria. In particolare l'Italia ed i *partner* dell'Unione Europea hanno richiamato le Autorità algerine ad adottare immediate ed energetiche misure per combattere i casi numerosi di esecuzioni extra-giudiziali, sparizioni, detenzioni arbitrarie e trattamenti disumani e degradanti. Pur consapevole delle necessità che derivano dall'attuazione di strategie efficaci di contrasto ai fenomeni terroristici, l'UE sottolinea come tale impegno del Go-

verno non possa non realizzarsi nel quadro di un rigoroso rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

L'Italia e gli altri Paesi UE hanno altresì richiamato l'Algeria ad una maggiore collaborazione con le Nazioni Unite ed in particolare con i Relatori Speciali tematici sui diritti umani.

L'Unione Europea ha infine richiesto al Governo Algerino il rilascio immediato di tutti i prigionieri politici, intervento che suscitò allora una forte e risentita reazione del delegato algerino.

Il rapporto più recente elaborato dalle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Algeria risale al novembre dello scorso anno ed è stato redatto dal Comitato dei diritti economici, sociali e culturali. Occorre sottolineare che tale rapporto evocava fra gli altri il problema specifico dell'uso ufficiale della lingua amazigh non riconosciuto nella Costituzione algerina. In conseguenza anche della pressione degli organismi onusiani il parlamento algerino ha approvato quest'anno un emendamento costituzionale che riconosce all'idioma dell'etnia maggioritaria in Cabilia dignità di lingua nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(12 febbraio 2003)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per gli italiani nel mondo.* – Premesso che:

le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana, *ex art.* 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 debbano essere indirizzate al sindaco del Comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risiede l'istante straniero originario italiano;

le direttive contenute nella Circolare k28.1 del Ministro dell'interno – Divisione Cittadinanza, emanata in data 8 aprile 1991, specificano che a corredo delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana indirizzate al Sindaco del Comune di residenza, ovvero al Console italiano per i residenti all'estero, dovrà essere prodotto estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato rilasciato dal Comune italiano dove egli nacque;

a seguito di comprovata impossibilità di estrazione di detti certificati di nascita presso diversi Comuni, alcuni Consolati italiani all'estero hanno accettato la prassi surrogatoria di certificazioni di battesimo rilasciate da Curie vescovili o parrocchiali mentre hanno denegato la validità di certificazioni di identificazione rilasciate dagli Archivi di Stato ed estratte dai registri di leva;

il Ministero dell'interno - Divisione Cittadinanza, in difformità della prassi surrogatoria tuttora valida presso i Consolati italiani all'estero, a seguito di richiesta di parere da parte di studi legali, ha affermato perentoriamente che «non è prevista documentazione surrogatoria di quel documento (estratto dell'atto di nascita) necessario per il riconoscimento in via

amministrativa della cittadinanza italiana, non escludendo, peraltro, «che in sede di ricognizione dello *status civitatis* eventualmente proposto dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, questa possa considerare utile, per tale procedura, la documentazione alternativa a quella indicata nella succitata circolare del 1991»;

tale rinvio dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria comporta, senza ombra di dubbio, per i richiedenti la naturalizzazione, un notevole dispendio di tempo e di denaro e concreta un'inaccettabile disparità di trattamento rispetto a coloro che rintracciano agevolmente l'atto o gli estremi di nascita dell'ascendente attraverso lo stato civile comunale o la Curia vescovile o parrocchiale;

per il rilascio di diversi documenti (ad esempio la patente di guida) i competenti uffici vi provvedono previo accertamento dell'identità personale del titolare sulla base della documentazione prodotta dall'interessato (contenente i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza) nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, talché risulta ancor meno comprensibile la negata validità di dati forniti dagli uffici dell'Archivio di Stato;

d'altra parte, e più in generale, con l'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il legislatore ha ribadito sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi e la stessa giurisprudenza ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dei documenti amministrativi (Corte di Cassazione, sentenze n.7234 del 7.8.1996 e n.9394 del 24.9.1997);

la rigidità interpretativa del Ministero dell'interno – Divisione Cittadinanza, innanzi segnalata, rende evidenti i problemi che ne derivano a carico della Pubblica Amministrazione e dei cittadini in palese contraddizione delle esigenze di semplificazione perseguite dalla specifica normativa vigente,

l'interrogante chiede di conoscere se si intenda emanare apposita circolare esplicativa o norma integrativa regolamentare che elimini le attuali rigidità interpretative e faciliti il godimento di diritti, costituzionalmente sanciti e protetti, come quello di ottenimento del riconoscimento della cittadinanza italiana.

(4-02410)

(13 giugno 2002)

RISPOSTA. – Con circolare di questo Ministero dell'8 aprile 1991 sono state fornite indicazioni sulle modalità procedurali per il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ai discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero, subordinato, però, al verificarsi di determinate condizioni.

Poiché l'eventuale possesso dello *status civitatis* italiano deve essere certificato dal sindaco del comune di residenza, il relativo procedimento di

riconoscimento può essere avviato, dietro istanza degli interessati, solo se costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente in un comune italiano.

Tra la documentazione ritenuta necessaria a corredo dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana - *ex* articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 - è stata individuata la registrazione della nascita dell'ascendente italiano emigrato all'estero rilasciata dal comune competente, documentata dall'estratto dell'atto di nascita e indirizzata al sindaco del comune di residenza ovvero al console italiano della circoscrizione consolare di residenza.

In proposito si osserva che per lungo tempo la tenuta dei registri di nascite, matrimoni e morti è stata effettuata dalla Autorità ecclesiastica solo in seguito all'entrata in vigore del codice civile del 1865; tale competenza è stata attribuita allo Stato italiano.

Ciò con la sola eccezione dei comuni appartenenti all'ex Impero austro-ungarico, ammessi all'Italia in forza del Trattato di San Germano del 19 settembre 1919, per i quali le suddette funzioni hanno continuato ad essere svolte dell'Autorità ecclesiastica fino al 30 dicembre 1920, data in cui il trattato è diventato efficace per l'Italia.

Appare, pertanto, corretta la prassi instaurata dai Consolati italiani all'estero, relativa all'attribuzione di rilevanza all'atto di battesimo, anche con riferimento all'indicazione di paternità, essendo all'epoca i parroci equiparati agli ufficiali di stato civile.

In assenza della documentazione relativa alla nascita dell'avo italiano rilasciata dall'autorità competente, atteso che il riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa ha mero carattere ricognitivo e può aver luogo soltanto sulla base di documentazione certa che provi in maniera inequivocabile il possesso di tale stato, i soggetti interessati possono instaurare un processo di cognizione presso l'Autorità giudiziaria ordinaria, competente ai sensi dell'articolo 9 del codice di procedura civile per le cause relative allo *status civitatis*.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(11 febbraio 2003)

SERVELLO, PALOMBO, PELLICINI, GRILLOTTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa.* - Premesso:

che la televisione israeliana ha rivelato che lo scafo del sommergibile italiano «Scirè» affondato nel 1942 nelle acque di Haifa ha subito violazioni a seguito di esercitazioni congiunte da parte delle Marine americana ed israeliana;

che la stampa nazionale ha riportato quanto pubblicato dalla Tv israeliana con dovizia di informazioni;

che da questi resoconti vengono messi in luce particolari i quali rivelano come il sommergibile, nel cui scafo si trovano i resti di nostri marinai, sia stato fatto segno nel passato di ripetute profanazioni alle quali

si sperava, nel 1984, di aver posto rimedio, con la collaborazione delle autorità israeliane;

che da parte di Israele è stato sottolineato che la partecipazione della sua Marina è stata limitata all'intervento di alcuni sommozzatori per disincagliare delle catene poste dalle navi americane;

che una dichiarazione attribuita a fonti della VI flotta USA afferma, testualmente: «Si è trattato di un'esercitazione congiunta, senza alcuna intenzione di sollevare il sommergibile»,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali passi si intenda compiere per accertare la dinamica e la realtà dei fatti;

quali misure si intenda adottare, in collaborazione con le autorità israeliane, per evitare che si ripetano incresciosi episodi del genere;

se il Ministro degli affari esteri ravvisi l'opportunità, una volta accertate le responsabilità, di formulare nei termini dovuti una messa a punto presso le autorità americane ed israeliane;

se non si ritenga di portare a conoscenza del Senato una ricostruzione del caso «Scirè» ed una valutazione sulle possibilità tecniche del recupero di quello che è un sacrario dei nostri marinai.

(4-03061)

(3 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Il sommergibile «Scirè» venne affondato il 10 agosto 1942 dall'unità inglese «Islay», nel corso di una missione bellica con assaltatori, a circa 4 miglia al largo di Haifa, su un fondale di 33 metri.

A seguito di atti di sciacallaggio perpetrati all'interno dello scafo del battello – facilitati dal basso fondale – dal 2 settembre al 15 ottobre 1984 – la nave «Anteo» ed il suo reparto subacqueo di impiego imbarcato su detta unità hanno eseguito interventi sul citato sommergibile, per 205 ore di immersione, conseguendo i seguenti risultati:

recupero dei resti di 42 dei 60 membri dell'equipaggio, ubicati nella parte poppiera del relitto;

recupero delle parti del relitto di maggiore interesse storico, successivamente collocate in varie località d'Italia, in ambienti idonei ad onorarne il significato ed a custodirne la memoria;

bonifica da ordigni esplosivi della zona circostante il relitto per un raggio di 250 metri;

chiusura dei varchi di accesso al relitto, al fine di impedire l'introduzione da parte di terzi.

Come indicato dagli onorevoli interroganti, venerdì 27 settembre la rete televisiva israeliana «Channel 2» ha messo in onda un programma in cui si riferiva di una presunta manomissione del relitto del sommergibile in questione nel corso di una esercitazione congiunta israelo-americana, notizie rilanciate poi anche dagli organi di stampa nazionali il successivo 2 ottobre.

A seguito dei citati eventi lo Stato Maggiore della Marina italiana ha richiesto all'addetto alla Difesa Usa presso l'ambasciata in Italia chiarimenti sull'accaduto e analoghi passi sono stati immediatamente intrapresi dal nostro Governo per il tramite dell'addetto militare dell'ambasciata

d'Italia in Tel Aviv che ha ottenuto un incontro con il comandante della Marina militare israeliana, vice ammiraglio Yedidia Ya'ari.

Dall'esito dell'incontro è emerso che l'episodio è stato effettivamente fortuito. L'incidente infatti sembra essersi verificato durante un'attività addestrativa subacquea congiunta tra Israele e Stati Uniti nell'area circostante il sommergibile, volta ad eseguire immersioni ed operazioni intorno al relitto, le quali, tuttavia, non prevedevano l'introduzione all'interno dello stesso o la sua esplorazione, tanto meno, tentativi di sollevamento dello scafo.

Più in particolare, risulta che una nave americana, al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza agli operatori subacquei impegnati nell'operazione, si sia posizionata nella zona di operazioni con l'ausilio di tre ancore e che durante la relativa manovra – per effetto della corrente – l'unità si sia spostata provocando l'urto del relitto, in quanto una delle catene utilizzate per l'ancoraggio si era collocata al di sotto dello scafo dello «Scirè».

Il comandante della nave statunitense, consapevole della sacralità del luogo non ha tentato il recupero della catena, provvedendone al taglio ed al suo rilascio sul posto per evitare il rischio di provocare ulteriori danni al relitto.

Il comandante della Marina militare israeliana, vice ammiraglio Ya'ari, ha immediatamente porto all'addetto militare ed all'ambasciatore d'Italia le sue scuse per l'increscioso episodio, sottolineando che in nessuna circostanza vi sarebbe stata volontà da parte israeliana e statunitense di violare la sacralità del glorioso relitto, né di arrecare danno o manomissione allo stesso.

Per quanto attiene all'eventuale recupero del sommergibile «Scirè», la nostra Marina militare non è dotata di mezzi tecnici idonei ad operare il recupero in sicurezza di relitti e va peraltro sottolineato al riguardo che, per tradizione immemore, le navi di sommergibili affondati sono considerati dagli uomini di mare i sepolcri più adeguati per i resti del personale militare che ne formava gli equipaggi, dovendosi osservare che il recupero delle unità affondate rappresenterebbe un immotivato turbamento all'eterno riposo di eroi immolatisi per la Patria.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(12 febbraio 2003)

TAROLLI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali.* – Premesso che:

ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dal 1° gennaio 2001, i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro 5 anni dal trasferimento;

la presente disposizione risponde all'esigenza di contenere gli effetti onerosi e distorsivi dell'applicazione per tali operazioni delle ordinarie imposte, che, in quanto non detraibili, si traducono di fatto in un maggior costo per l'impresa, trasferito poi sulla base imponibile dell'IVA, in sede di successiva cessione dei fabbricati costruiti o ristrutturati nell'esercizio dell'attività edilizia;

l'articolo 76 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, disposizione d'interpretazione autentica del suddetto articolo 33, ha chiarito che il regime fiscale agevolativo si applica anche nel caso in cui l'acquirente non sia già in possesso di altro immobile all'interno dello stesso piano urbanistico particolareggiato;

con la circolare n. 11/E del 31 gennaio 2002, l'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, sotto l'accezione di «piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati» fa rientrare sia i piani ad iniziativa pubblica, sia quelli ad iniziativa privata attuativi del piano regolatore generale, quali ad esempio i piani di lottizzazione, purché la relativa convenzione, deliberata dal comune, sia sottoscritta da quest'ultimo e dall'attuatore;

constatato che:

la recente interpretazione ministeriale appare in palese contrasto con le normative regionali, e con l'articolo 22, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, il quale specifica che lo strumento attuativo è approvato «in via definitiva» con la delibera del Consiglio comunale, che ratifica anche lo schema di convenzione, rinviando alla fase successiva la mera sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto attuatore;

anche sotto il profilo operativo, ciò obbliga i proprietari degli immobili a portare a termine un iter procedurale lungo e complesso che si conclude con la firma della convenzione che, stante la precisazione ministeriale, deve precedere il successivo trasferimento dell'immobile;

sarebbe più opportuno che la convenzione fosse firmata dal soggetto che dà effettiva attuazione al piano urbanistico particolareggiato,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano:

tener conto, ai fini di una corretta interpretazione della norma, di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, che fissa nella deliberazione del consiglio comunale l'approvazione in via definitiva dello strumento attuativo di iniziativa privata;

considerare, pertanto, la firma della convenzione come atto dovuto e successivo all'approvazione «in via definitiva» del piano di lottizzazione, che si realizza già attraverso la delibera comunale.

(4-01613)

(27 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante fa riferimento all'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, con circolare n. 11/E del 31 gennaio 2002, degli articoli 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 38 e 76 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, che riguardano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.

La circolare in questione, secondo l'avviso dell'onorevole interrogante, includendo nel concetto di piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, (articolo 33, comma 3, della citata normativa) sia i piani ad iniziativa pubblica, sia quelli ad iniziativa privata che attuano il piano regolatore generale, - come, ad esempio, il piano di lottizzazione, purchè la convenzione sia sottoscritta dal comune e dall'attuatore - risulterebbe in contrasto con la normativa regionale, nonché con l'articolo 22, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n.136. Questa interpretazione, secondo l'Agenzia delle entrate, non è conforme al quadro normativo generale di riferimento, dal momento che:

il citato articolo 22 della legge n. 136 del 1999 al primo comma stabilisce che i piani attuativi di iniziativa privata, per i quali sia necessaria l'approvazione da parte dei consigli comunali, devono essere conformi alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti;

la legge urbanistica vigente (legge 17 agosto 1942, n. 1150) per la lottizzazione delle aree, all'articolo 28 prevede espressamente che l'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione da trascriversi a cura del proprietario.

Dall'esame congiunto delle norme sopra richiamate, quindi, emerge che la delibera del consiglio comunale di approvazione in via definitiva dello strumento attuativo di cui all'articolo 22, comma 2, della legge n. 136 del 1999, con la quale deliberazione il consiglio, tra l'altro, approva anche lo schema di convenzione, non integra le condizioni essenziali per il rilascio dell'autorizzazione comunale, né pertanto essa può essere equiparata o assimilata, ai fini che qui interessano, allo strumento urbanistico del piano particolareggiato «regolarmente approvato», come richiede espressamente l'articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, posto che in tale fase la convenzione, mancante della sottoscrizione del proprietario, ancora deve essere stipulata.

Il piano di lottizzazione, infatti, è un piano urbanistico particolareggiato di iniziativa di soggetti privati, i quali individuano l'assetto urbanistico, definiscono i contenuti e pongono in essere un insieme di attività che nei piani ad iniziativa pubblica sono interamente svolti da Enti pubblici, tanto che si potrebbe definire omologa l'attività dei proprietari rispetto alla funzione di pianificazione urbanistica riservata dalla legge al comune.

Di conseguenza, un piano di lottizzazione può definirsi regolarmente approvato soltanto quando l'intera procedura è portata a termine nel rispetto di tutte le fasi procedurali necessarie, tra cui la fase dell'assunzione degli obblighi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che nel piano di lottizzazione sono a carico dei privati.

L'efficacia reale degli obblighi, per l'appunto, interviene solo al momento in cui la convenzione che li contempla è sottoscritta da entrambe le parti e trascritta a cura dell'attuatore.

A conferma di ciò, in linea con questa interpretazione, il legislatore, a proposito della trascrizione della convenzione, ha utilizzato la locuzione «a cura del proprietario» proprio per sottolineare chi ha l'onere di completare e perfezionare l'*iter* procedurale di formazione del piano particolareggiato che, d'altra parte, ha avviato.

La soluzione interpretativa prospettata è avvalorata, tra l'altro, da un approfondito studio del Consiglio nazionale del notariato (Studio n. 2/2001/T, approvato l'8 febbraio 2001) nel quale si afferma che ai fini della concessione del beneficio di cui al citato articolo 33 «è necessario... che la convenzione relativa (al piano di lottizzazione) sia stipulata anteriormente al momento in cui viene posto in essere l'atto traslativo, e che quindi sia completato il procedimento amministrativo relativo alla lottizzazione, in conformità alla normativa statale o regionale di riferimento».

Per dette ragioni, deve ritenersi che l'articolo 33, comma 3, della legge n.388 del 2000, nel prevedere la necessaria sussistenza di un piano particolareggiato regolarmente approvato, abbia inteso richiedere che, nel caso di piano di lottizzazione, ai sensi dell'articolo 28 della legge urbanistica vigente (legge n. 1150 del 1942), occorra la sottoscrizione della convenzione che correda il piano di lottizzazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

MOLGORA

(13 febbraio 2003)

ZAPPACOSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e ai Ministri delle attività produttive e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

l'azienda abruzzese «Sanmarco SpA» (Industria Costruzioni Meccaniche), associata all'Associazione Italiana per i Rapporti Italo-Libici (Airil, nata in Confindustria dopo la costituzione in Comitato), vanta un credito dal governo della Libia di euro 2.528.684,00, come recita la sentenza del Tribunale di Lanciano (Chieti) n. 349/2001, emessa il 29 ottobre 2001;

il credito suddetto, come molti altri, fu bloccato a seguito delle pretese del Governo libico nei confronti di quello italiano per i danni di guerra e del periodo coloniale;

sempre per gli stessi pretestuosi, risibili ed anacronistici motivi, come tutti ricordano, tantissimi lavoratori italiani furono espropriati dei loro beni e poi espulsi con le loro famiglie dalla Libia, in modo irraguardoso e ingrato, intere generazioni che avevano contribuito con il lavoro e l'impegno a sviluppare quelle economie, a costruire città e strade, a creare nuovo lavoro, e finora mai a costoro sono stati riconosciuti ristoro ed indennizzi;

il Governo italiano deve essere più categorico nei confronti di quello libico nel rivendicare i diritti dei cittadini e delle imprese che a diverso titolo lamentano crediti,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio voglia intervenire presso il Governo libico per assicurare i crediti maturati dalle imprese italiane;

se ritenga anche di voler dare un forte segnale alle autorità del Governo di Gheddafi, intervenendo presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Professionisti al fine di evitare di far svolgere in territorio libico la finale di Supercoppa Italiana tra le formazioni del Parma e

della Juventus, prevista per il 25 agosto 2002, impedendo l'esportazione di calcio e spettacolo a chi non rispetta accordi, lavoro e lavoratori italiani.

(4-02778)

(29 luglio 2002)

RISPOSTA. – Le questioni del pagamento dei crediti accumulati dalle imprese italiane nei confronti di vari enti pubblici libici e del più recente blocco dei contratti di enti libici con società italiane sono state espressamente affrontate con i vertici libici in occasione della visita del Presidente del Consiglio a Tripoli il 28 ottobre scorso. Il documento firmato in tale occasione dal Presidente del Consiglio e dal suo omologo libico prevede un superamento di entrambi i contenziosi e dei riflessi negativi da essi prodotti sulle relazioni economiche italo-libiche, il cui ulteriore sviluppo si intende al contrario incentivare.

Per quanto riguarda i crediti, il testo concordato dalle due Parti contempla degli adempimenti tecnici, demandati alla Banca Arabo-Italiana (UBAE) e alla Società mista Libico-Italiana, volti all'accertamento degli importi dei crediti, tenuto anche conto dei tassi di cambio e degli interessi applicabili. La relazione che i due enti formuleranno in proposito verrà sottoposta al Comitato misto crediti, riunitosi una prima volta a Roma il 19-20 dicembre scorso e la cui prossima riunione è prevista a Tripoli nell'ultima decade del corrente mese di febbraio sulla base di tale relazione il Comitato formulerà le proprie valutazioni alle Autorità dei due Paesi al fine di consentire il pagamento delle somme dovute entro il 31 marzo 2003.

Per quanto concerne l'annunciato blocco dei contratti con imprese italiane, siamo immediatamente intervenuti per chiedere alla parte libica la revoca del provvedimento, la cui adozione contrasta con la dichiarata volontà di sviluppare la cooperazione in campo economico. In occasione della menzionata visita del Presidente del Consiglio, da parte libica era stata resa nota la decisione di ritirare la misura. La revoca è stata confermata da una lettera inviata il 10 dicembre scorso al ministro Frattini dal suo omologo libico Shalgam.

Il Governo italiano continuerà pertanto a vigilare attentamente sull'adempimento degli impegni assunti dalle Autorità di Tripoli, a cui restano subordinati quelli di parte italiana.

È da ultimo opportuno sottolineare che la manifestazione sportiva a cui fa riferimento l'onorevole interrogante svoltasi in territorio libico tra le formazioni del Parma e della Juventus e valevole per l'assegnazione della Supercoppa, ha avuto origine da accordi presi direttamente tra le società e la Federazione libica, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle società calcistiche.

Il Sottosegretario Stato per gli affari esteri

MANTICA

(12 febbraio 2003)
